

Agevolazioni

Ires premiale,
riduzioni irrilevanti
per il confronto
internazionale

**Giovanni
Formica
e Pasquale
Formica**

—a pag. 21

Ires premiale, minore aliquota irrilevante per i calcoli della Cfc

Fiscalità internazionale

Il Dm dell'8 agosto coordina la misura agevolativa con le regole cross-border

L'approccio favorevole al contribuente per il test della tassazione nominale

Aliquota ordinaria per la tassazione separata dei redditi imputati per trasparenza

**Giovanni Formica
Pasquale Formica**

L'ultima legge di Bilancio ha previsto, ad oggi per il solo 2025, la riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota Ires al ricorrere di specifiche condizioni, riferite all'accantonamento degli utili, al loro investimento "qualificato" e all'incremento occupazionale (Ires premiale). Ferma la necessità di analizzare alcune scelte in uno con le ragioni di finanza pubblica che le hanno orientate, è da valutare con favore un approccio che, anticipando l'attuazione della delega, aspira a premiare chi investe in capitale umano e in capitale fisico qualificato.

L'Ires premiale costituisce un'importante sperimentazione su cui innestare un modello di corporate tax più moderno, sensibile alle differenze tra le imprese e alle loro scelte virtuose. Magari lavorando per progressive implementazioni.

La legge di Bilancio rimetteva la sua regolazione di dettaglio a un futuro decreto ministeriale, appena emanato. Il Dm 8 agosto 2025 scioglie

molti nodi riferiti all'ambito soggettivo, oltre che al profilo oggettivo, rendendo il quadro più chiaro e la misura finalmente pronta a misurarsi con le scelte delle imprese.

Il decreto contiene anche importanti regole di coordinamento con alcuni istituti di fiscalità internazionale, in primis la disciplina Cfc (Controlled foreign companies) di cui all'articolo 167 Tuir. Ad esempio, si poneva il tema della rilevanza della riduzione di aliquota di 4 punti percentuali eventualmente fruita dalla controllante residente ai fini del confronto tra imposizione virtuale domestica e tassazione effettiva estera (articolo 167, comma 4, lettera a), Tuir; un test (Etr test) rilevante anche per valutare la provenienza black dei dividendi da controllate estere e del requisito della residenza ai fini Pex. Il dubbio nasceva dalla regola *all-in*, per cui, verificate le condizioni di legge, l'aliquota ridotta si estende a tutto il reddito 2025; pertanto, se il reddito della controllata estera fosse stato "realizzato" in Italia nel 2025 avrebbe scontato l'aliquota Ires al 20 per cento. D'altro canto, il provvedimento attuativo sull'Etr (376652/2021) esclude le addizionali d'imposta, ma non anche le riduzioni, nonché i regimi opzionali, a cui non pare possa ascrivere la misura in oggetto.

Sul punto, comunque, il Dm sancisce l'opposta soluzione della irrilevanza della minore aliquota nel computo della tassazione virtuale domestica, che appare in vero comprensibile e coerente sul piano sistematico. Ciò in considerazione della natura agevolativa della misura e della sua mancata stabilità, giacché soggetta a obblighi di *recapture* in caso di distribuzione degli utili accantonati nel biennio successivo o di disinvestimen-

to nel quinquennio seguente. Il che la rende assimilabile, pur riguardando l'aliquota e non la base imponibile, a quelle variazioni non permanenti che il citato provvedimento attuativo qualifica irrilevanti per il calcolo del virtual tax rate, ovvero quelle dal riversamento incerto e idonee a posticipare la tassazione domestica.

Si precisa poi che, coerentemente, la stessa soluzione (irrilevanza della riduzione di aliquota) si estende anche al test della tassazione nominale (articolo 47-bis, comma 1, lettera b), Tuir), necessario a valutare la natura black degli utili provenienti da soggetti non controllati.

Invece, sull'aliquota minima di tassazione separata dei redditi imputati per trasparenza in base alla disciplina Cfc si pronuncia la sola relazione illustrativa. E lo fa richiamando la regola già desumibile dall'articolo 167, comma 8, Tuir, ovvero l'applicazione dell'«aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società», dunque senza poter fruire della riduzione in commento.

Sempre in materia di coordinamento con istituti di fiscalità internazionale, vale osservare che il Dm disciplina la regola del *recapture* in caso di stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, a cui pure si applica l'Ires premiale. Come era lecito ipotizzare, si adotta una soluzione



simile a quella prevista in materia di *branch exemption*: sono considerate distribuzioni di utili le eventuali riduzioni del fondo di dotazione dovute all'attribuzione di somme alla casa madre e derivanti dall'applicazione dei criteri Ocse, per effetto di una riallocazione di funzioni, asset e rischi della stabile.

Infine, ancora nella specifica prospettiva della fiscalità *cross-border*, qui d'interesse, un ultimo accenno merita la tematica del credito per imposte estere ex articolo 165 del Tuir spettante alle imprese che fruiscono dell'Ires premiale. In assenza di diversa regolazione ministeriale è ragionevole ipotizzare che debba computarsi a tal fine la quota d'imposta italiana corrispondente ai redditi prodotti all'estero in misura pari all'aliquota Ires ridotta, salvo il diritto di detrazione, in caso di successivo *recapture*, del maggior credito conseguente al ricalcolo dell'imposta italiana corrispondente ai redditi prodotti all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA